

2014

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PPC
DIPARTIMENTO ESTERI - GRUPPO DI LAVORO "EUROSPORELLO"

A cura di Mauro Latini

[DOSSIER DIRETTIVA RICONOSCIMENTO QUALIFICHE PROFESSIONALI]

La nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali è stata formalmente firmata dai co-legislatori a Strasburgo il 20 novembre e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea il 28 dicembre scorso. La proposta di modifica, presentata dalla Commissione, era stata pubblicata il 19 dicembre 2011 e rientra tra le azioni del Single Market Act I considerate prioritarie per lo sviluppo del Mercato Interno dell'Unione Europea (UE).



LA NUOVA DIRETTIVA SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI.

Direttiva 2013/55/UE¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/26/CE² relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita in Italia con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206³) del regolamento (UE) n. 1024/2012⁴ relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema del mercato interno ("regolamento IMI").

La nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali è stata formalmente firmata dai co-legislatori a Strasburgo il 20 novembre e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea il 28 dicembre scorso⁵. La proposta di modifica, presentata dalla Commissione, era stata pubblicata il 19 dicembre 2011 e rientra tra le azioni del Single Market Act I⁶ considerate prioritarie per lo sviluppo del Mercato Interno dell'Unione Europea (UE).

La revisione mira a rendere più efficace ed efficiente il sistema del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali al fine di favorire ancora di più la mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE e ad incrementare il livello occupazionale.

Il Consiglio europeo nelle conclusioni del 24-25 ottobre 2013⁷ ha posto l'accento sull'importanza dell'attività di valutazione reciproca delle professioni regolamentate quale strumento per individuare gli ostacoli che ancora si frappongono all'accesso alle professioni negli Stati membri, valutare l'effetto cumulativo di tutte le restrizioni imposte per la stessa professione e suggerire gli interventi opportuni. Ha chiesto che, al riguardo, si compiano rapidi progressi.

Il Consiglio competitività nelle Conclusioni del 30 ottobre 2013 ha sottolineato l'importanza di migliorare il mutuo riconoscimento delle qualifiche riducendo, per quanto opportuno, il numero delle professioni regolamentate e rimuovendo gli ingiustificati ostacoli posti dalla regolamentazione interna. Ha sottolineato l'importanza di un rapido recepimento da parte degli Stati membri della nuova direttiva ed ha invitato gli stessi ad impegnarsi nel prossimo esercizio di trasparenza e valutazione reciproca.

Il Governo italiano dovrà, pertanto, procedere al recepimento e alla piena applicazione della nuova normativa al fine di ridurre nel più breve tempo possibile gli ostacoli per la libera circolazione dei lavoratori. Durante tutto il percorso di revisione gli Stati membri sono stati impegnati in un serrato confronto alla ricerca degli strumenti più idonei che consentissero di rendere il mercato del lavoro europeo sempre più integrato ed accessibile. Questo ha portato all'introduzione, nel nuovo testo di alcuni importanti elementi di novità quali, ad esempio, la tessera professionale europea, nonché il processo di trasparenza e valutazione reciproca. La tessera professionale europea (EPC = European Professional Card⁸) si presenta quale strumento volto a semplificare il

¹ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0132:0170:IT:PDF>

² <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:it:PDF>

³ <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/07206dl.htm>

⁴ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:IT:PDF>

⁵ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:FULL:IT:PDF>

⁶ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:IT:PDF>

⁷ http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/139222.pdf

⁸ http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/european_professional_card/index_en.htm



riconoscimento delle qualifiche professionali e a rendere più efficiente la procedura per chi intende esercitare una professione regolamentata in altri Stati membri. Questi obiettivi verranno realizzati mediante un maggior coinvolgimento delle autorità competenti dello Stato membro di origine e l'utilizzo di procedure elettroniche. L'EPC è uno strumento volontario a disposizione dei professionisti che manifestano l'interesse ad avvalersi dei vantaggi che la tessera comporta, avrà la forma di un certificato elettronico che le autorità competenti dello Stato membro di origine e di quello ospitante si scambieranno tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI) e sarà disponibile tanto per la prestazione temporanea e occasionale di servizi quanto in caso di stabilimento.

L'introduzione dell'EPC richiede tuttavia l'adozione di un atto di esecuzione da parte della Commissione che individui le professioni che potranno beneficiare di tale strumento. L'individuazione, in particolare, è subordinata alle seguenti rigorose condizioni (articolo 4 bis, paragrafo 7):

esistenza di una significativa mobilità, o una significativa potenziale mobilità, nella professione interessata; esistenza di un sufficiente interesse manifestato dalle parti interessate; la professione o l'istruzione e la formazione che portano all'esercizio della professione sono regolamentate in un numero significativo di Stati membri.

Per valutare l'interesse da parte degli portatori d'interesse, la Commissione ha pubblicato un bando affinché le associazioni e le organizzazioni di categoria a livello nazionale ed UE manifestino il loro interesse per la tessera professionale europea.

L'EPC dovrebbe essere a disposizione delle professioni individuate dalla Commissione a decorrere dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva, probabilmente all'inizio del 2016. A tal fine, la preparazione dell'atto di esecuzione che introduce l'EPC dovrebbe concludersi entro la fine del 2014, onde poter portare a termine lo sviluppo tecnico, la sperimentazione e la formazione prima della scadenza del termine di recepimento. In funzione del numero di professioni interessate, l'EPC potrebbe essere introdotta in più fasi.

Il nuovo articolo 59 della Direttiva, prevede il "processo di trasparenza" in base al quale ogni Stato membro dovrà rivedere tutta la propria regolamentazione sulle professioni soprattutto al fine di verificare se la presenza di requisiti richiesti per l'accesso e/o l'esercizio di una determinata professione siano direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza, proporzionati e giustificati da un motivo imperativo di interesse generale.

Tale esercizio si svilupperà secondo una metodologia proposta dalla Commissione UE, attraverso una serie di azioni che vedranno, comunque, il coinvolgimento degli Stati membri. Questi, infatti, dovranno provvedere all'aggiornamento, già in corso, del data base sulle professioni regolamentate, anche attraverso il coordinamento con le Autorità Competenti⁹, nonché procedere alla raccolta di tutta la normativa esistente su

⁹ Autorità competente per il riconoscimento dei titoli di **Architetto; Conservatore dei beni architettonici ed ambientali; Paesaggista; Pianificatore territoriale; Ricercatore** (nelle università e negli enti di ricerca): Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica - **UFFICIO IX** - Titoli professionali e rapporti comunitari ed extracomunitari.



ogni professione regolamentata e allo screening della stessa per valutare dei requisiti stessi, laddove presenti, in relazione ai profili sopra richiamati.

Queste attività saranno seguite da una serie di incontri fra gli Stati membri per lo scambio di informazioni circa i risultati dei vari screening, la valutazione reciproca e lo scambio di best practices. Al termine della valutazione gli Stati membri dovranno procedere alla presentazione di un Piano di riforma nazionale delle professioni, con eventuale collegamento anche con il PNR (Programma Nazionale di Riforma).

Le modifiche introdotte dalla direttiva, quindi, contribuiranno ad una rivisitazione notevole del mondo delle professioni, garantendo al contempo strumenti più adeguati e in linea con le trasformazioni digitali in corso e favorendo una spinta ad maggiore modernizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Gli Stati membri avranno a disposizione due anni di tempo per il recepimento, a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva.

Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio UE che modifica la vigente legislazione europea sulle qualifiche professionali. La revisione punta a rendere il sistema del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali più efficace per favorire una maggiore mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE.

Il testo adottato modifica, in particolare, la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI").

La proposta di revisione, presentata dalla Commissione, era stata pubblicata il 19 dicembre 2011 e rientra tra le azioni del Single Market Act I considerate prioritarie per lo sviluppo del mercato interno, in particolare per far crescere la mobilità dei professionisti. La nuova direttiva non si applica ai notai, pur originariamente previsti nel testo proposto dalla Commissione.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA DIRETTIVA

Tessera professionale europea¹⁰

La tessera consentirà al possessore di poter circolare liberamente in Europa grazie ad una procedura di riconoscimento più breve, potendosi avvalere di modalità telematiche. Le professioni che beneficeranno della tessera saranno individuate attraverso specifici atti della Commissione UE che terranno conto dei criteri individuati dalla direttiva. Tra le principali novità, si evidenzia l'introduzione dell'istituto del 'silenzio-assenso' nell'ipotesi in cui l'Autorità competente del Paese UE ospitante non rilasci la tessera professionale nei termini previsti dalla direttiva. Il silenzio dell'amministrazione è equiparato al rilascio della tessera stessa.

Indirizzo: URP Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma - Telefono: +39.06.9772.7450/7061/7080. **Dirigente reggente MARIA GRAZIA BUSCEMA** telefono: (+39) 06 5849 3208 fax: (+39) 06 5849 2213 e-mail: mariagrazia.buscema@istruzione.it

http://www.istruzione.it/urp/riconoscimento_cartablu.shtml

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/operazione-trasparenza/dg_ordinamenti

¹⁰ Approfondimento: http://www.politicheeuropee.it/file_download/2267



Accesso parziale¹¹

Si tratta della possibilità per il professionista di esercitare la propria attività, in un altro Stato UE, solo nel settore corrispondente a quello per il quale è qualificato nello Stato membro di origine. La nuova previsione permette al professionista di ottenere il riconoscimento della sola attività per la quale è qualificato nello Stato membro di origine (attività che rientra in una professione regolamentata più ampia dello Stato membro ospitante) e di evitare, altresì, l'applicazione di pesanti misure compensative. Questo istituto deriva dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza C-330/03 del 19 gennaio 2006¹²; cfr. anche sentenza C-575/11 del 27 giugno 2013¹³).

Tirocini professionali¹⁴

Viene esteso il campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE anche ai possessori di semplici diplomi che abbiano svolto il tirocinio per l'accesso ad una professione in un Paese diverso da quello in cui hanno conseguito il titolo di studio. A condizione che il tirocinio venga svolto secondo le linee guida sull'organizzazione e sul riconoscimento del tirocinio adottate dall'autorità competente. Dovranno essere presi in considerazione anche i tirocini effettuati in Paesi terzi.

Prestazione temporanea e occasionale¹⁵

E' stata ridotta ad un anno l'esperienza professionale da documentare nell'ipotesi in cui si provenga da uno Stato membro che non regola la professione per la quale si chiede di effettuare la prestazione temporanea ed occasionale in uno Stato membro nel quale la professione è regolamentata. E' stato introdotto un considerando (n. 30), su richiesta della delegazione italiana, che prevede la possibilità in caso di professioni a carattere stagionale, di poter chiedere una volta l'anno, al prestatore, informazioni sul servizio prestato ai fini della valutazione della effettiva temporaneità e occasionalità dello stesso.

Diritto di stabilimento¹⁶

I livelli di qualifica di cui all'articolo 11 sono stati mantenuti diventando, però, semplici punti di riferimento da utilizzare nei casi di richiesta di riconoscimento della qualifica professionale. Non possono, cioè, essere utilizzati al fine di rigettare la domanda di riconoscimento nel caso in cui la formazione del richiedente presenti una differenza di più livelli rispetto alla formazione dello Stato membro ospitante. Sulla base di un compromesso ottenuto dalla delegazione italiana, tuttavia, qualora tale differenza sia superiore ad un livello, in deroga alla previsione attuale, lo Stato membro ospitante può scegliere la misura compensativa da applicare. Anche nell'ipotesi dello stabilimento, l'esperienza da richiedere, nel caso in cui si provenga da un Paese che non regola la professione, è stata ridotta ad un solo anno.

¹¹ Approfondimento: http://www.politicheeuropee.it/file_download/2255

¹² <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:060:SOM:IT:HTML>

¹³ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:225:0015:0016:IT:PDF>

¹⁴ Approfondimento: http://www.politicheeuropee.it/file_download/2268

¹⁵ Approfondimento: http://www.politicheeuropee.it/file_download/2261

¹⁶ Approfondimento: http://www.politicheeuropee.it/file_download/2266



Professioni settoriali (medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto)¹⁷

I requisiti minimi di formazione delle professioni settoriali sono stati rivisitati anche in termini di conoscenze, competenze e abilità, in coerenza con gli sviluppi a livello europeo del Processo di Bologna e dell'EQF¹⁸ (European Qualification Framework). Inoltre, è stato introdotto il principio secondo il quale la formazione può essere anche espressa sotto forma di crediti ETCS in numero equivalente alla durata prevista del corso di studi. Pertanto la presentazione dei crediti è equiparata agli anni di formazione universitaria richiesti.

La formazione di architetto prevede due percorsi alternativi: 5 anni di università o quattro anni di università accompagnati da due anni di esperienza professionale.

Quadro comune di formazione¹⁹

Un insieme comune di conoscenze, capacità e competenze necessarie per l'esercizio di una specifica professione: è quanto elaborerà la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, così da permettere il riconoscimento automatico di quelle professioni inserite in tale quadro. Sono previsti criteri per permettere agli Stati membri di non aderire al sistema.

Aggiornamento conoscenze e abilità professioni settoriali²⁰

Viene introdotta la possibilità che la Commissione adotti atti delegati, sulla base delle condizioni di cui all'articolo 57 quater della direttiva, al fine di aggiornare le conoscenze e abilità previste per le professioni settoriali alla luce del progresso scientifico e tecnologico.

Aggiornamento lista attività²¹

La Commissione UE può - attraverso atti delegati - procedere alla rivisitazione dell'allegato IV della direttiva, che comprende una lista di attività artigianali, del commercio e dell'industria per le quali è previsto il riconoscimento automatico sulla base della sola esperienza professionale.

Conoscenze linguistiche²²

Viene introdotta la possibilità per gli Stati membri di imporre il controllo delle conoscenze linguistiche, dopo il riconoscimento della qualifica ma prima dell'accesso alla professione che abbia implicazioni sulla sicurezza dei pazienti.

¹⁷ Approfondimento: http://www.politicheeuropee.it/file_download/2264

¹⁸ <http://www.quadroeditoli.it/Index.aspx?IDL=1> <http://www.isfol.it/eqf> http://ec.europa.eu/eqf/home_en.htm

¹⁹ Approfondimento: http://www.politicheeuropee.it/file_download/2265

²⁰ Approfondimento: http://www.politicheeuropee.it/file_download/2256

²¹ Approfondimento: http://www.politicheeuropee.it/file_download/2256

²² Approfondimento: http://www.politicheeuropee.it/file_download/2258



Meccanismo d'allerta²³

Viene introdotto un meccanismo di allerta specifico per le professioni sanitarie, sulla falsariga di quanto previsto dalla Direttiva servizi. Il meccanismo d'allerta della direttiva servizi è stato esteso a tutte le altre professioni regolamentate.

Centri di assistenza²⁴

Il nuovo testo della Direttiva prevede, al considerando 28 e all'articolo 57ter, che gli attuali punti di contatto nazionali siano trasformati in Centri di assistenza. Tali Centri, oltre a fornire informazioni ai cittadini, dovranno fornire attività di consulenza e assistenza ai cittadini, ivi compresa la possibilità di un'assistenza diretta attraverso uno sportello fisico.

Esercizio di trasparenza e screening delle professioni regolamentate²⁵

Introdotta la previsione di un processo di trasparenza attraverso il quale ogni Stato dovrà esaminare tutta la propria regolamentazione delle professioni per verificare che sia non discriminatoria, proporzionale e basata su un motivo imperativo di interesse generale. L'obiettivo è quello di ridurre la regolamentazione dei servizi professionali che non rispetta tali criteri, considerata una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita economica e allo sviluppo dell'occupazione. In questa ottica, con Comunicazione adottata il 2 ottobre 2013²⁶, la Commissione ha proposto agli Stati membri una metodologia che prevede una serie di passi (aggiornamento del data base delle professioni regolamentate, raccolta e screening di tutta la normativa esistente su ogni professione regolamentata, incontri fra gli Stati membri per la valutazione reciproca e lo scambio di best practices), che ha trovato il consenso del Consiglio UE nelle conclusioni del 24/25 ottobre 2013. L'Italia dovrà fare un grande lavoro in questo ambito essendo tra i Paesi europei con un maggior numero di professioni regolamentate.

Procedura di notifica²⁷

Il nuovo articolo (21 bis) prevede che ogni Stato membro notifichi alla Commissione e agli altri SM (solo **nel caso degli architetti**) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio dei titoli di formazione relativi alle professioni a riconoscimento automatico. Questa procedura, già prevista dall'articolo 21, paragrafo 7, della Direttiva 2005/36/CE, dovrà essere ora effettuata attraverso il sistema IMI (Internal market information).

Gli Stati membri dovranno recepire la nuova Direttiva nel termine di due anni dall'entrata in vigore della stessa.

²³ Approfondimento: http://www.politicheeuropee.it/file_download/2262

²⁴ Approfondimento: http://www.politicheeuropee.it/file_download/2257

²⁵ Approfondimento: http://www.politicheeuropee.it/file_download/2260

²⁶ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-897_it.htm

²⁷ Approfondimento: http://www.politicheeuropee.it/file_download/2263



ALLEGATI

[Guida all'utente - Direttiva 2005/36/CEE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali](#)²⁸

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sull'attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE) (2011/2024(INI)) (2013/C 153 E/03)²⁹

²⁸ http://www.politichecomunitarie.it/file_download/1473

²⁹ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:153E:0015:0024:IT:PDF>